

Dispensa Normativa

1. NORMATIVA DI BASE IN ITALIA

Legge 3 febbraio 1975, n. 18 – “Provvedimenti a favore dei ciechi”

Questa è la norma centrale che disciplina la firma del non vedente:

Art. 1

La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

Art. 2

La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Resta fermo il divieto di cui all'art. 604, ultimo comma, del codice civile.

Art. 3

Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'art. 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole “il testimone”.

La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole “partecipante alla redazione dell'atto”.

Art. 4

Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula “impossibilitato a sottoscrivere”.

Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'art. 3.

2. ASPETTI PRATICI E APPLICATIVI

Capacità di agire

La legge 18/1975 ribadisce che la cecità di per sé non inabilita o interdice la persona: non è indice automatica di incapacità legale.

- Firma su atti privati: La firma del non vedente su atti privati è valida alla stregua di quella di chiunque altro, salvo il caso in cui egli non sia nemmeno in grado di apporre la propria firma ordinaria. La normativa considera tale firma impegnativa ai fini delle obbligazioni contrattuali.
- Firma su atti notarili: Secondo dottrina e prassi notarile, la legge sui ciechi non si applica automaticamente agli atti notarili, perché la legge notarile prevede specifiche regole di sottoscrizione che tutelano già le parti.

Giurisprudenza

La giurisprudenza conferma che la cecità di per sé non giustifica la mancata firma, e che la semplice dichiarazione di impossibilità non può automaticamente sostituire la sottoscrizione senza verifica concreta delle ragioni.

3. PRINCIPI GENERALI E INTERNAZIONALI

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Anche a livello internazionale (es. European Blind Union), è affermato che la firma o dichiarazione di persone non vedenti deve avere la stessa efficacia legale di quella di qualsiasi altro cittadino, e tali soggetti devono poter entrare in rapporti giuridici e finanziari senza discriminazioni per la loro condizione visiva.



CONTATTI

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS

Consiglio Regionale Basilicata

Corso Garibaldi, 2

Potenza – 85100

097125931

Codice Fiscale: 96002400768